

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2060**PROPOSTA DI LEGGE**

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

CHIARAMELLO, BETTIOL GIUSEPPE, FARINET, FINA, GUGGENBERG, SAMPIETRO UMBERTO, CAVALLARI VINCENZO, SCOTTI, MARANGONE VITTORIO, BOLDRINI, SECRETO, VICENTINI, LUZZATTO, PIERACCINI, AMENDOLA GIORGIO, MACRELLI, DE' COCCI, MATTEUCCI, CLOCCHIATTI, MINASI, CAPALAZZA, FOA

*Annunziata il 14 febbraio 1956***Integrazione del trattamento economico dei giudici ordinari della Corte costituzionale**

ONOREVOLI COLLEGHI! — In relazione alla costituzione della Corte costituzionale sembra opportuno regolare in maniera più compiuta il trattamento economico dei giudici appartenenti all'Alto Consesso.

L'articolo 6 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, stabilisce che « i giudici della Corte costituzionale hanno una retribuzione mensile che non può essere inferiore a quella del più alto magistrato della giurisdizione ordinaria ed è determinata con legge ».

Segui la legge ordinaria, di pari data, n. 87, la quale, dando attuazione al precedente dettato della legge costituzionale, statuisce, all'articolo 12, che « i giudici della Corte costituzionale hanno tutti ugualmente una retribuzione corrispondente al trattamento economico che viene percepito dal magistrato della giurisdizione ordinaria investito dalle più alti funzioni ». Al Presidente della Corte fu attribuita una indennità di rappresentanza pari ad un quinto della retribuzione.

Basta scorrere i lavori parlamentari preparatori di quella legge per rilevare che si volle assicurare ai membri della Corte un trattamento economico elevato, corrispondente

all'alta funzione da essi esercitata e per assicurarne assoluta indipendenza, dignità e prestigio.

Pertanto, ed anche in considerazione del divieto posto dalla Costituzione — divieto che non sussiste per gli altri magistrati, della magistratura ordinaria amministrativa — di esercitare altre funzioni e di assumere incarichi di qualsiasi genere, autorevoli parlamentari si dichiararono favorevoli ad una elevata remunerazione (700 mila o, almeno, 500 mila lire mensili). Si ritenne però opportuno non determinare nella legge, con una cifra, tale ammontare, per non essere obbligati ad emanare successive disposizioni in caso di variazioni. Questa l'origine della formulazione dell'articolo 12 della legge del 1953, n. 87.

Mentre quelli erano i propositi, non si tenne però conto, in concreto, che, a quel tempo, gli emolumenti complessivi del Primo Presidente della Corte di cassazione erano soltanto di poco più di 300 mila lire mensili, aumentati, successivamente a lire 350 mila all'incirca per effetto della recente concessione dell'assegno integrativo.

Sembra pertanto indispensabile ed urgente per le ragioni innanzi accennate, ed

in particolare per il ricordato divieto di esercitare ogni altra funzione, che sia determinato in modo più adeguato il trattamento economico in questione.

A ciò provvede la proposta di legge che vi proponiamo, il cui articolo 1 stabilisce la concessione di una indennità speciale pari alla diaria goduta dai parlamentari aventi residenza in Roma -- in modo quindi che non vi sia necessità di emanare altre disposizioni nel caso di variazioni --, mentre l'articolo 2 provvede alla necessaria copertura.

È stata stabilita la decorrenza dal 15 dicembre 1955, cioè dalla data del giuramento dei giudici, avendò questi ultimi -- come ebbe espressamente a far notare il Presidente della Repubblica nel discorso pronunciato in tale occasione -- assunto le loro funzioni appunto in tale giorno.

Non riteniamo che occorra aggiungere altro per raccomandare il provvedimento ai colleghi di tutti i settori della Camera, per la sua urgente approvazione.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Ai giudici ordinari della Corte costituzionale, in aggiunta al trattamento economico stabilito dall'articolo 12 della legge 11 marzo 1953, n. 87, è assegnata, con decorrenza dal 15 dicembre 1955, una indennità netta pari alla diaria corrisposta ai deputati al Parlamento e ai senatori della Repubblica residenti a Roma.

ART. 2.

Alla copertura dell'onere della presente legge, previsto per l'esercizio finanziario 1955-1956 in lire 18.037.500, viene provveduto con riduzione di pari somma del capitolo n. 531 del bilancio di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario medesimo. Per gli esercizi finanziari 1956-57 e successivi, si provvederà a' termini dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 1955, n. 1312.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle necessarie variazioni di bilancio.